

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITA'
DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA
TRA

Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Mantova (di seguito anche solo "AdE_DP Mantova"), con sede in Mantova, via Pietro Verri n. 25, codice fiscale 06363391001, in persona di Marco Fratus in qualità di Direttore provinciale, giusta delega del Direttore Regionale, prot. n. 170316 del 20 dicembre 2024

E

Azienda Sanitaria Territoriale di Mantova (di seguito anche solo "ASST Mantova"), Ente funzionale della Regione Lombardia, con sede legale in Mantova, Strada Largo Paiolo n. 10, codice fiscale e/o partita IVA 02481840201, in persona di Dott.ssa Anna Gerola, in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore nominata da Regione Lombardia con D.G.R. N° XII / 1624 del 21/12/2023;

di seguito definite anche, disgiuntamente, "*Parte*" e, congiuntamente, "*Parti*".

PREMESSO CHE

- A. l'articolo 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che "*Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio,*

l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59”;

- B. ASST Mantova, istituito ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i., in quanto ente funzionale della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999;
- C. ASST Mantova ha interesse a procedere ad alienazione di beni immobili di sua proprietà in quanto non funzionali all'attività istituzionale dell'Ente;
- D. ASST Mantova ha quindi richiesto, con istanza prot. n. 2836 del 16/01/2026 (prot. DPMN 4489 del 16/01/2026) e prot. 5671 del 28/01/2026 (prot. DPMN 8556 del 28/01/2026), lo svolgimento da parte dell'AdE-DP Mantova di attività di valutazione;
- E. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 277, il quale dispone che *“gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei*

relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;

- F. l’Agenzia delle entrate è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell’ambito territoriale di propria competenza;
- G. come anticipato nella precedente lettera A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte di ASST Mantova dei costi sostenuti dall’Agenzia delle entrate per l’espletamento delle attività di cui alla precedente lettera A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
- H. la Convenzione triennale di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate attualmente vigente, prevede che i costi per i quali è previsto il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 379,00 (trecentosettantanove/00), quale costo standard per giorno-uomo;
- I. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento UE”);
- J. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”), e ss. mm.ii., reca le disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE;

- K. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 concerne “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”;
- L. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 209 del 27 maggio 2021 concerne la procedura telematica per la notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti convengono e stipulano il presente Accordo di Collaborazione.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Il presente Accordo di Collaborazione ha ad oggetto la prestazione di attività di valutazione immobiliare nei confronti di ASST Mantova, da svolgersi da parte di AdE_DP Mantova, consistente in perizia di stima, ai fini di una possibile alienazione, del più probabile valore di mercato del seguente immobile:

1) appezzamento di terreno, posto in Castiglione delle Stiviere (MN) e identificato catastalmente al Fg. 8 particelle 27 e 147

ART. 3

RIMBORSO DEI COSTI

3.1 Per le attività di cui all'articolo 2, ASST Mantova corrisponderà all'Agenzia delle Entrate, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro 1.137,00 (millecentotrentasette/00), determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo di cui in premessa fissato in euro 379,00 (trecentosettantanove/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia delle entrate del suddetto importo deve essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, per posta certificata, da parte di ASST Mantova della nota di addebito, versando le somme dovute, al lordo di eventuali commissioni bancarie, utilizzando le modalità di pagamento che saranno indicate nella medesima nota di addebito.

3.3 ASST Mantova comunica che l'indirizzo di posta certificata della struttura interna responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 3.2 è il seguente:

PEC protocollogenerale@pec.asst-mantova.it .

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284, comma 1, del codice civile.

In caso di reiterato inadempimento agli obblighi di pagamento da parte di ASST Mantova, l'Agenzia delle Entrate si riserva di non sottoscrivere ulteriori accordi.

3.4 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati ad AdE_DP Mantova e per conoscenza alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno

integralmente accettati ed esattamente eseguiti, e di conseguenza sarà emessa e trasmessa la nota di addebito.

3.5 Qualora l'AdE_DP Mantova condivida i rilievi formulati trasmetterà un nuovo elaborato tecnico in sostituzione del precedente ed emetterà la nota di addebito di cui al punto 3.2.

3.6 Qualora, invece, l'AdE_DP Mantova non condivida i rilievi formulati, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente la questione nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei rilievi e ad addivenire a una composizione amichevole nel successivo termine di cinque giorni lavorativi.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 L'esecuzione delle attività inizia a decorrere dalla data indicata all'articolo 9 e si conclude entro i termini di seguito indicati previsti per l'immobile indicato all'articolo 2.1:

1) terreni in Caastiglione delle Stiviere: 60 giorni naturali e consecutivi

4.2 AdE_DP Mantova provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, in data da concordare, tra i tecnici di AdE_DP Mantova e il Referente responsabile di ASST Mantova. A tal fine, ASST Mantova, con congruo anticipo rispetto alla data concordata, avrà cura di avvisare delle visite programmate gli eventuali occupanti dell'immobile/i da stimare.

4.4 Nel caso lo stato di fatto rilevato sia difforme da quanto emerge dai documenti acquisiti, AdE_DP Mantova procederà secondo le modalità indicate nel punto seguente 4.5 ovvero nel punto 4.9. I tecnici dell'Agenzia delle entrate

verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (come indicato nel «Manuale operativo delle stime immobiliari» dell'Agenzia delle entrate).

4.5 L'attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l'immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale che non consentano la regolare prosecuzione dell'attività estimativa, fermo restando che le irregolarità rilevate dovranno in ogni caso essere regolarizzate anche nel rispetto dell'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.6 Nell'ipotesi di sospensione dell'attività, AdE_DP Mantova ne darà tempestiva comunicazione a ASST Mantova e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza, chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena ASST Mantova avrà posto in essere le attività necessarie per l'aggiornamento della banca dati catastale.

4.7 Qualora la valutazione dell'immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 4.5, il termine previsto dal punto 4.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.

4.8 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico ASST Mantova si impegna a fornire in tempo utile, ai fini del rispetto della scadenza indicata nel precedente punto 4.1 ovvero della scadenza di cui al punto 4.7, tutta la documentazione propedeutica all'attività in oggetto che sarà richiesta da AdE_DP Mantova, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire lo svolgimento delle attività.

4.9 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte di ASST Mantova, AdE_DP Mantova potrà richiedere la relativa integrazione documentale assegnando un termine per la consegna. Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione, l'incarico si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia delle entrate per le attività eventualmente già effettuate.

4.10 È fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare formalmente, che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

4.11 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte di AdE_DP Mantova, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

4.12 Le Parti convengono che l'Agenzia delle entrate non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione fornita da ASST Mantova relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

ART. 5

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi

convenuti, ASST Mantova assicura la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere tempestivamente le informazioni suppletive che dovessero essere richieste da AdE_DP Mantova, anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.

5.2 ASST Mantova assume ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.

5.3 L'AdE_DP Mantova garantisce, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza, della correttezza e dell'indipendenza di giudizio richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

5.4 L'AdE_DP Mantova non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause alla stessa non imputabili. In tali casi, AdE_DP Mantova comunicherà ad ASST Mantova e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza) le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11 in caso di differimento dei tempi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo tra le Parti, l'incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia delle entrate per le attività già effettuate. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo di Collaborazione implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all'art. 2. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

6.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, ad eccezione dei soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria o ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria, per la tutela delle Parti in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;
- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

6.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

6.4 Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6.5 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'interessato, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 27 maggio 2021 n. 209.

6.6 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE.

6.7 L'Agenzia delle entrate adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

6.8 L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente atto.

6.9 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia delle entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per l'ASST Mantova, il dott. Nicola Faravelli, il cui dato di contatto è: dpo@asst-mantova.it.

ART. 7

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

7.1 Le Parti e i soggetti dei quali queste si avvalgono hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento UE e del Codice

7.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

7.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.

7.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 8

RESPONSABILI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

8.1 Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Accordo, le Parti individuano il “Responsabile dell'Accordo di Collaborazione”:

a) per ASST Mantova

Alberto Negretti

b) per AdE_DP Mantova

Antonino Chirico

ART. 9

DURATA

9.1 Il presente Accordo di Collaborazione ha effetto dalla data di ricezione da parte di AdE_DP Mantova, in posta certificata, dell'Accordo stesso firmato digitalmente da ASST Mantova e si considera concluso con l'esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11.

ART. 10

MODIFICHE

10.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Accordo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui alla lettera H) delle premesse.

ART. 11

COMUNICAZIONI

11.1 Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo di Collaborazione deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per ASST Mantova

Indirizzo: strada Largo Paiolo n. 10, 46100 Mantova

PEC: protocollogenerale@pec.asst-mantova.it

CF: 02481840201

b) per l'Agenzia delle Entrate

Direzione provinciale di Mantova/Ufficio provinciale-Territorio

Indirizzo: via Pomponazzo n. 27, 46100 Mantova

PEC: dp.mantova@pce.agenziaentrate.it

CF: 06363391001

Azienda Socio Sanitaria

Territoriale di Mantova

Anna Gerola

Firmato digitalmente

Agenzia delle Entrate

Direzione provinciale di Mantova

Marco Fratus*

Firmato digitalmente

(Firma su delega del Direttore regionale Antonino Di Geronimo prot. 170316
del 20/12/2024)*